

VIOLENZA SESSUALE E 'VIOLENZA DI GENERE' NELLE DECLAMAZIONI LATINE DI SCUOLA:
riflessioni retorico-giuridiche sul tema del consenso

Nephele Papakonstantinou*

1. - Da un punto di vista tecnico giuridico, lo stato della questione circa ciò che oggi chiamiamo 'consenso forzato'¹ è, in materia di reati sessuali, connesso a quello relativo alla violenza sessuale (*vis*), prendendo in considerazione il diritto penale dell'inizio del III secolo d.C., nel quale si era già teorizzata la normalizzazione del *crimen raptus* quale fattispecie del *crimen vis*, come si legge in Marciano²:

Marc. 14 inst., Dig. 48.6.5.2: *Qui vacantem mulierem rapuit vel nuptam, ultimo supplicio punitur et, si pater iniuriam suam precibus exoratus remiserit, tamen extraneus sine quinquennii praescriptione reum postulare poterit, cum raptus crimen legis Iuliae de adulteriis potestatem excedit.*

Preso atto dell'orientamento attualmente prevalente, si può affermare che l'applicazione della *lex Iulia de vi* per punire il *crimen raptus* garantiva di evitare le conseguenze potenzialmente negative a cui poteva portare il ricorso alla procedura *ex lege Iulia de adulteriis coercendis* (ad es., se non c'era stato un rapporto sessuale, se il rapporto sessuale era avvenuto con violenza, o se era difficile portare la prova della violenza)³. Tuttavia, è chiaro che l'interpretazione del *raptus* per analogia con lo *stuprum* (violento o meno) condiziona la possibilità che il *crimen raptus*, inteso come (rapimento potenzialmente violento che porta a un) rapporto sessuale violento in vista di un matrimonio forzato⁴,

*Alexander von Humboldt Post-doctoral Research Fellow presso Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

¹Con questa espressione si intende una forma di coercizione che si concretizza in un atto sessuale indesiderato, che qualcuno impone a qualcun altro principalmente con la forza o l'intimidazione.

²Sembra che nei primi due secoli dell'Impero il *raptus* sia stato assimilato ai reati sessuali repressi dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis*; dopo il regime descritto da Marciano, come citato in testo, non sia stato sanzionato come reato autonomo fino all'inizio del IV secolo, quando l'imperatore Costantino promulgò la legge *De raptu virginum vel viduarum* (Cost., Cod. Th. 9.24.1 pr.-5). La questione dell'introduzione del *raptus* nel procedimento per *stuprum/adulterium*, poi della sua assimilazione nel procedimento per *vis*, è controversa in dottrina, poiché i problemi sollevati dall'esegesi del testo marciano sono numerosi, e addirittura insolubili. Anche se è difficile, allo stato attuale delle fonti, valutare con certezza le tappe del percorso giuridico che il *raptus* ha seguito verso la sua criminalizzazione autonoma, F. Botta, *Per vim inferre. Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino*, Cagliari 2004, 81-95 ha ricostruito la tipologia giuridica del *crimen raptus* attraverso una analisi esaustiva e critica di tutte le interpretazioni giuridiche proposte in materia. Cfr. Id., *Stuprum per vim illatum, iniuria in corpus, raptus. Profili dogmatici del reato di violenza carnale nelle fonti giuridiche fra terzo e nono secolo d.C.*, in *Ius antiquum* 2/10, 2022, 129ss; Id., *Stuprum per vim illatum. Violenza e crimini sessuali nelle fonti giuridiche dall'età classica a Giustiniano*, in F. Lucrezi, F. Botta, G. Rizzelli (curr.), *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*, Lecce 2016³, 87ss. Botta, *Per vim*, cit. 83 ipotizza che l'oggetto principale del frammento di Marciano non sia tanto quello di attribuire al *crimen raptus* uno specifico regime repressivo, quanto piuttosto quello di verificare l'assimilabilità del modello procedurale della forma di accusa privilegiata in relazione ai reati contigui al *raptus* (*stuprum/adulterium*). La possibilità che il ragionamento del giurista romano si sia sviluppato attraverso un confronto tra l'*accusatio stupri* e l'*accusatio de vi* ha chiare implicazioni sulla concettualizzazione del consenso sessuale per ragioni che vedremo di seguito; tuttavia, il mio interesse principale per il testo risiede nel fatto che si tratta dell'unica prova della repressione del *raptus* come *crimen vis* nel diritto romano classico.

³F. Gorla, *Ratto (dir. rom.)*, in *ED XXXVIII* (1987) 707ss, e sul punto, 711.

⁴Avendo lavorato sull'argomento in francese, inglese e italiano, ritengo fondamentale mantenere le categorie primarie in latino per evitare traduzioni che sono in realtà delle traslitterazioni (ad es., *raptus* - ratto), e per mettere l'enfasi sul doppio problema della polisemia delle nozioni antiche (*raptus* = 1. rapimento; 2. rapporto sessuale violento con un soggetto non consenziente) e della loro imperfetta corrispondenza con le nozioni moderne relative alle violenze sessuali (ad es., in italiano, *raptus* - stupro). Cfr. G. Rizzelli, *In has servandae integritatis custodias nulla libido inrumpet (Sen. Contr. 2.7.3). Donne, passioni, violenza*, in F. Lucrezi, F. Botta, G. Rizzelli (curr.), *Violenza sessuale e società antiche. profili storico-giuridici*, Lecce 2016³, 159ss per una considerazione analoga con riferimento allo *stuprum per vim*: « non è agevole capire con esattezza quali atti rientrino nella nozione di 'stuprum violento', cui si corre il rischio di sovrapporre con eccessiva

possa avvenire con o senza il consenso della donna⁵. Sul piano dogmatico, la più affidabile dottrina afferma a tal proposito che (i) nella costruzione giuridica del *crimen raptus*, la violenza sessuale non è presentata come modalità di esecuzione di un reato bilaterale (*stuprum*), ma come elemento costitutivo di un reato unilaterale che grava esclusivamente sul *raptor*; e (ii) che il consenso della *rapta* (al rapimento in sé e dunque all'atto sessuale) era irrilevante, poiché dal frammento di Marciano non si può dedurre il modo in cui si concretizzava la sottrazione della donna dalla *potestas paterna*, e che il crimine non si concretizzava se la donna avesse dato il consenso al suo rapimento o al successivo rapporto sessuale⁶.

Mi pare che l'analisi della *Dmin 270* dello Pseudo-Quintiliano può chiarire l'interpretazione del testo di Marciano e arricchire la nostra comprensione dello scarso rilievo generalmente attribuito nel mondo antico alla volontà della donna⁷, in ragione della diffusione dell'idea di un'innata inferiorità psico-fisica femminile⁸ e della sua insufficiente resistenza alle passioni, 'pericolosa' per la tenuta della famiglia e della società⁹. Come vedremo, la declamazione forense presa in esame fornisce una prova positiva dell'idea che il consenso sessuale della *rapta* (al suo *raptus*), quando forzato, era rilevante nella qualificazione dell'atto come crimine violento, almeno nell'immaginario dei retori al volgere del primo secolo dell'Impero. Se le *controversiae* di scuola veicolano un'immagine realistica delle attitudini ideologiche dominanti nella pratica giudiziaria e nel diritto del loro tempo — come la romanistica italiana è ormai propensa a riconoscere¹⁰, e se partecipano all'elaborazione concettuale delle forme del processo penale¹¹ tramite un processo di « giuridicizzazione » dell'etica romana¹²,

disinvoltura il moderno concetto di 'stupro', a sua volta destinato a variare a seconda delle diverse sensibilità che lo impiegano » (p. 160).

⁵Ciò è particolarmente evidente nell'interpretazione del *crimen raptus* nel contesto della legislazione di Costantino. Per G. Mancini, *Pro tam magna sui confidentia*, in A. Maffi, L. Gagliardi (curr.), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 152ss « il ratto [...] si realizza sia nello strappare con violenza dalla sua casa una fanciulla che non lo voglia, sia nel portarne via una che voglia seguire l'agente (*invitam eam rapuerit vel volentem abduxerit*) » (p. 157), e « oggetto della repressione è, inoltre, il ratto in quanto tale, non lo *stuprum* ad esso presumibilmente ma non necessariamente conseguente, per il quale il *raptor* avrebbe potuto essere perseguito *ex lege Iulia de adulteriis* o *de vi*, mentre per la semplice *abductio* il pater avrebbe potuto agire, prima della riforma costantiniana, esclusivamente con l'*actio iniuriarum* » (p. 157 n. 22). A mio avviso, questa interpretazione pone dei problemi, nella misura in cui sottovaluta l'elemento della violenza nella concezione del *raptus* come *stuprum* (*per vim*) già al volgere del I secolo d.C. (vd. *infra*). Cfr. Donat. 1902 *Ad. 356*: UNA FUISSE IN RAPTIONE CUM AESCHINO οἰκονομία, in qua ostenditur, quantum commouebitur Demea ipsa re comperta, cum ex parua rei suspicione tantum se afficiat. raptio autem ad personam refertur, rapina ad rem, raptus ad stuprum, si proprie uolumus loqui; Serv., *Ad Aen.* 8.635.2-4: RAPTAS SINE MORE SABINAS raptas spectaculo sine ullo exemplo, auto sine ullo bono more: vel 'raptas' stupratas, id est per vim.

⁶Botta, *Per vim*, cit. 93.

⁷Come lo ricorda F. Lucrezi, *Auferes malum de Israel* (*Deut.* 22.22). *Sulla violenza sessuale nel diritto biblico*, in F. Lucrezi, F. Botta, G. Rizzelli (curr.), *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*, Lecce 2016³, 7ss, la valutazione del carattere volontario o forzato del rapporto sessuale, che viene considerato « innanzitutto per la propria conformità 'oggettiva' alle finalità del matrimonio e della famiglia », appare « scarsamente influente — o, comunque, di secondaria importanza — ai fini di un giudizio sulla sua liceità » nei diritti dell'antico Oriente mediterraneo (p. 8).

⁸S. Dixon, *Infirmis Sexus: Womanly Weakness in Roman Law*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 52 (1984) 343ss; R. Quadrato, *Infirmis sexus e levitas animi: il sesso "debole" nel linguaggio dei giuristi romani*, in F. Sini, R. Ortu (curr.), *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano*, Milano 2001, 154ss.

⁹Rizzelli, *In has servandae*, cit. 166.

¹⁰L. Pellicchi, *Retorica di scuola, argomentazione forense e processo nella declamatio minor 336 dello Ps. Quintiliano*, in *Athenaeum* 109/2 (2021) 513ss.

¹¹Per il monopolio dei retori e dell'*ars rhetorica* sul processo penale che non fa avvertire, fino alla metà circa del II secolo d.C., la necessità di un'elaborazione giurisprudenziale sistematica della materia, vd. F. Botta, *Opere giurisprudenziali 'De publicis iudiciis' e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, Milano 2008, 281ss che condivide sul punto la tesi di Bauman (p. 284).

¹²Sul concetto di 'giuridicizzazione', che ho descritto altrove come effetto dei reciproci prestiti culturali tra diritto romano e retorica giudiziaria declamatoria (N. Papakonstantinou, Recensione di St. Knoch, *Die lateinische Deklamation*. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2021, *Bryn Mawr Classical Review* 2022.05.14, <https://bmcr.brynmawr.edu/2022/2022.05.14/>), vd. M. Lentano *Signa culturae. Saggi di antropologia e letteratura latina*,

allora la *Dmin* 270 può legittimamente contribuire ad una nuova ricostruzione della storia delle percezioni giuridiche del consenso sessuale nel diritto romano classico.

2. - Il fatto che la maggior parte delle fonti letterarie antiche, diversamente dalle coeve fonti giuridiche, non faccia riferimento esplicito al consenso sessuale ha portato alcuni storici moderni ad affermare, in maniera non sempre condivisibile, che la dimensione volontaria dei reati sessuali fosse nell'Antichità greco-romana irrilevante, obsoleta o semplicemente inesistente¹³. Il problema della segnalata scarsa rilevanza del consenso sessuale nelle fonti antiche è causa della particolare difficoltà che si incontra nella loro esegesi: per i Romani, il consenso sessuale costituiva un'esigenza strutturale nella costruzione giuridica dei reati sessuali bilaterali già nel testo della *lex Iulia de adulteriis coercendis*¹⁴. A differenza dello *stuprum/adulterium*, in cui entrambi gli agenti erano puniti come complici, i giuristi classici hanno ritenuto, al termine di uno sviluppo concettuale che ha visto la criminalizzazione dello *stuprum per vim* sotto la *lex Iulia de vi*¹⁵, che quando un atto sessuale illecito veniva imposto ad una donna, la prova della violenza subita escludeva l'intenzione criminale (*dolus*) da parte della vittima¹⁶, trasformandola in un soggetto passivo, e tecnicamente, in un « compartecipe necessario non punibile » (Botta). Allo stato attuale delle fonti, questo appare come il termine di una tendenza intellettuale e ideologica, secondo la quale lo *stuprum per vim* era originariamente definito all'interno della struttura giuridica dell'*adulterium*, ed era quindi punito come reato bilaterale con connotazioni violente, e solo nel momento in cui è stato sussunto dalla giurisprudenza come fattispecie dalla *lex Iulia de vi*, lo si è configurato come reato unilaterale violento con connotazioni sessuali¹⁷. L'attenzione si è spostata sotto questo profilo da una concezione simmetrica del consenso sessuale che coinvolgeva entrambi gli agenti-complici nelle conseguenze legali del loro atto ad una concezione asimmetrica che metteva in gioco un rapporto di forza tra autore e vittima. Se si ammette

Bologna 2009; Id., *Retorica e diritto. per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce 2014 con G. Rizzelli, *Declamazione e diritto*, in M. Lentano (cur.), *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a roma antica*, Liguori Editore 2015, 211ss; Id., *Fra giurisprudenza e retorica scolastica. Note sul ius a Sofistopoli*, in *Iura & Legal systems* 6/4 (2019) 102ss.

¹³Cfr. D.C. Moses, *Livy's Lucretia and the Validity of Coerced Consent in Roman Law*, in A.E. Laiou (cur.), *Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies*, Washington D. C. 1993, 39ss e sul punto, 49; S. Boehringer, *Les violences sexuelles dans l'Antiquité: où se joue le genre?*, in Fr. Chavaud, L. Bodiou, M. Soria, L. Gausson, M.-J. Grilhom (curr.), *Le corps en lambeaux. Violences sexuelles et sexuées faites aux femmes*, Rennes 2016, 33ss (<https://books.openedition.org/pur/45400>) con riferimento allo *stuprum*. Boehringer ha ragione nell'affermare che “c'est la hiérarchie statutaire, et l'importance donnée à l'intégrité physique des individus libres” a determinare le preoccupazioni greco-romane riguardo alla violenza sessuale, ma ciò non implica automaticamente che “cette logique entraîne le caractère caduc, pour les Anciens, de la notion de consentement” sulla base del fatto che “le rapport d'autorité ou de propriété, au contraire, est un élément justifiant la légalité de l'acte sexuel sous contrainte”. È vero che nel mondo romano, ad esempio, gli schiavi erano considerati ideali oggetti di tali atti (Sen. Rhet., *Contr.* 4. pr. 10), essendo normali i rapporti erotici tra i liberi e le schiave di loro proprietà (vd. C. Fayer, *La familia romana. Parte terza: concubinato divorzio adulterio*, Roma 2005, 193), ma ciò non giustifica, moralmente e giuridicamente, le violenze sessuali fatte contro loro. Per i limiti della *dominorum potestas* sotto questo profilo, vd. F. Botta, *Ecl. 17.21: alle origini dell'obbligo giuridico di fedeltà reciproca tra coniugi*, in *Studi per Giovanni Nicosia II*, Catania 2007, 67ss, e 76-85 in particolare.

¹⁴Secondo Ulpiano (1 de adult., Dig. 48.5.13[12] pr.), la *lex Iulia de adulteriis* prevedeva che, per essere puniti, lo *stuprum* (rapporto sessuale con una persona libera di ceto superiore) e l'*adulterium* (rapporto sessuale con una donna libera sposata di ceto superiore) dovessero essere commessi consapevolmente e intenzionalmente (*sciens dolo malo*).

¹⁵Boehringer, *Les violences* afferma che “il existe, en Grèce comme à Rome, des démarches légales lors de cas de violence physique qui peuvent, théoriquement, intégrer la possibilité de plainte pour viol, mais il n'y a pas de catégorie juridique propre”. Questo non è esatto per quanto riguarda la Roma antica: prima dell'intervento di Marciano (14 inst., Dig. 48.6.5.2), che normalizzò il *crimen raptus* come reato violento, troviamo *stuprum per vim* — il nome proprio dello stupro violento nel diritto romano —, che era presumibilmente criminalizzato dalla *lex Iulia de vi* (vd. G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997, 249-257).

¹⁶Il termine ‘vittima’ non ha alcun equivalente latino; è usato qui per indicare la persona che ha subito un danno.

¹⁷G. Rizzelli, “*Stuprum*” e “*adulterium*” nella cultura augustea e la *lex Iulia de adulteriis* (Pap. 1 adult. D. 48.5.6.1 e Mod. 9 diff. D. 50.16.101 pr.), in *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano "Vittorio Scialoja"* 29 (1987) 355ss e sul punto, 356 n. 2.

che il consenso era determinante per l'etica sessuale romana, perché era giuridicamente codificato come *dolus* nella *lex Iulia de adulteriis coercendis*, si pone il problema del perché i legislatori e giuristi non hanno codificato anche il consenso sessuale forzato, lasciando aperto il problema logico-interpretativo se riferire, nei casi di reati sessuali violenti, il consenso sessuale all'area del consenso in quanto prestato volontariamente o a quella del disvolere, inteso come coazione alla prestazione di quella volontà. Come si verificherà nel corso dell'analisi, lo Pseudo-Quintiliano ha sollevato questo problema sotto un'impostazione logico-argomentativa: cos'è il consenso sessuale forzato in materia di *raptus*; come si identifica nella prassi giudiziaria; qual è la sua funzione probatoria.

Prima di procedere in tal senso, è però necessario chiarire cosa si intende per 'violenza di genere'. La categoria del *gender* si è rivelata uno strumento interpretativo innovativo nello studio delle identità sessuali nell'Antichità greco-romana¹⁸. È venuta a significare i presupposti che la società attribuisce agli uomini e alle donne sulla base dei concetti di mascolinità e femminilità in combinazione con altri sistemi di categorizzazione, come la razza, la classe, lo status giuridico e l'età al fine di produrre serie distinte di norme, in contrapposizione al sesso, che fa riferimento ai tratti anatomici e genetici che distinguono un maschio da una femmina¹⁹. Se i termini 'sesso' e 'genere' possono essere collegati alle nozioni di *sexus* e *genus*²⁰, non vi è un vocabolo in latino che sia l'equivalente di 'sessualità' (nel senso ampio di 'attività sessuale e ricettività') o di 'violenza di genere' (nel senso ristretto di 'violenza diretta contro una donna perché è donna'). Perciò, sarebbe anacronistico, e storiograficamente distorsivo, cercare di ricostruire la realtà antica, o comunque una sua versione ideologica, imponendo le nostre categorie su pratiche sociali che appartengono a culture pre-moderne e ad ogni modo pre-femministe. Con questo non si vuol dire che l'Antichità greco-romana non ha sviluppato processi 'emancipatori' femminili — fra cui l'esempio più eclatante è la riduzione dell'operatività della *tutela mulierum*²¹ in forza di interventi normativi —²², ma che ogni società, antica o moderna, va interpretata secondo i propri principî che presiedono alle relazioni sociali. Ai sensi della presente discussione, i principî da integrare e contestualizzare nella mentalità romana sono i seguenti:

- (i) nella cultura romana, le pratiche sessuali che coinvolgevano persone libere di ceti elevati erano determinate dalla legge, e co-estensivamente, da considerazioni relative alla morale e la religione per « la tutela d'interessi di natura superindividuale, quali il pudore, il buon costume, l'ordine delle famiglie, garantiti, appunto, dalla corretta interpretazione del proprio ruolo da parte delle figlie, delle madri e delle mogli »²³;
- (ii) la violenza sessuale non era una categoria giuridica autonoma nel diritto romano classico²⁴;
- (iii) il linguaggio usato non sempre rifletteva (o doveva riflettere) letteralmente le pratiche sessuali effettive, come sembrerebbe risultare dall'uso eufemistico del *raptus* nelle raccolte di declamazioni dei primi tre secoli dell'Impero²⁵.

¹⁸Per una sintesi della bibliografia più recente, vd. V. Sebillotte Cuchet e C. Noûs, *Les études de genre dans le domaine de l'Antiquité. Les archives de la Bryn Mawr Classical Review (2000-2020)*, in *Genre & Histoire* 26 (2020) [<https://journals.openedition.org/genrehistoire/5554>].

¹⁹M.J. Perry, *Defining Gender*, in P.J. du Plessis, Cl. Ando, K. Tuori (curr.), *The Oxford handbook of Roman Law and Society*, Oxford 2016, 432ss, e sul punto, 432.

²⁰Per le categorie del *genus* grammaticale e del *sexus* biologico, vd. A. Corbeil, *Sexing the World: Grammatical Gender and Biological Sex in Ancient Rome*, New Jersey 2015, 12-40.

²¹Gai. Inst. 1.190.

²²Gai. Inst. 1.145 (per la *lex Iulia et Papia*), 1.171 (per la *lex Claudia*).

²³G. Rizzelli, *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi*, Lecce 2000, 22-28 e 69 per la citazione con riferimento alla riforma del codice penale italiano del 1996. Cfr. R. Langlands, *Sexual morality in Ancient Rome*, Cambridge 2006.

²⁴Botta, *Per vim*, cit. 21.

²⁵Così N. Papakonstantinou, *La figure du raptus dans les recueils de déclamations latines (I^{er}-III^e siècles): analyse pragma-énonciative*, in *PAN Rivista di Filologia Latina* 11 N.S. 2022, 21ss

Alla luce di questi caveat, non si vuole direttamente porre il problema se la declamazione, scritta da e per gli uomini dell'élite romana, presentasse simbolicamente la donna come dominata dall'uomo. Vorrei piuttosto utilizzare la categoria del genere come pratica performativa e discorso normativo delle gerarchie sociali²⁶, tenendo esatto conto della compartecipazione dell'educazione retorica pre-giuridica con la legge alla produzione di relazioni di genere²⁷, per ottenere una più sfumata e articolata visione della gestione dei ruoli tradizionalmente assegnati agli allievi delle scuole di retorica normalmente appartenenti all'élite imperiale.

3. - La *Dmin* 270 dello Pseudo-Quintiliano offre un caso di studio esemplare, al livello della tecnica argomentativa, per l'inquadramento retorico-giudiziario del consenso sessuale forzato in materia di *raptus*, perché sembra di problematizzare le modalità di enunciazione della volontà della vittima, ossia l'idea che il consenso sessuale, per esistere e per essere valutato come fatto produttore di effetti giuridici, doveva essere dato volontariamente e liberamente; altrimenti, non esisteva²⁸. Ciò sembra essere sfuggito all'attenzione della critica moderna di formazione storico-letteraria. In ambito declamatorio, emerge spesso l'incapacità della *rapta* di opporre resistenza al suo *raptor*: ciò è stato oggetto di importanti analisi nelle quali l'insufficiente difesa che la donna poteva opporre al suo *raptor*, è stata interpretata come prova implicita del consenso da lei prestato e, quindi, come codifica di un fallimento culturale proprio di una società patriarcale preoccupata di proteggere l'onore dei parenti maschi, piuttosto che quello della *rapta*²⁹. Cercare nel *raptus* declamatorio una risonanza della concezione ovidiana della violenza sessuale contro le donne, che si manifesta con la famosa formula *vis grata puellis* (Ov., *Ars* 1.673–674), è un approccio certamente valido³⁰, che si rivela, tuttavia, allo stesso tempo parziale: sulla base del fatto che il silenzio (inteso come mancanza di esteriorizzazione della volontà per mezzo di gesti concludenti) risulta un comportamento normativamente tipizzato in diritto romano³¹, l'interpretazione che nel contraddittorio giudiziario poteva darsi dell'incapacità della *rapta* di esprimere con parole l'esperienza patita a seguito del suo *raptus*, è nel fuoco delle problematiche declamatorie³². Ciò è importante per comprendere, quindi, come l'eventuale reazione non verbale della *rapta* non possa mai ricevere un'interpretazione univoca nella casistica

(<https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/riviste/pan/.content/documenti/03---Nephele-Papakonstantinou---PAN-11-2022.pdf>). Diversamente Gr. Brescia, *La donna violata. Casi di stuprum e raptus nella declamazione latina*, Lecce 2012, 52 n. 58, secondo la quale « la nozione di *raptus* non sembra molto differente da quella di *stuprum* », e la quale elenca alcune declamazioni, tra cui la *Dmin* 270, che confonderebbero *rapere* e *stuprum* (inteso come rapporto sessuale) sulla base del fatto che la *rapta* era colei che, a seguito del rapimento, era costretta allo stupro. A mio avviso, non si tratta di confusione: l'evoluzione semasiologica del *raptus* dallo *stuprum* consensuale allo *stuprum* violento o *stuprum per vim* dipende fortemente, nelle raccolte di declamazioni, dall'uso del linguaggio eufemistico.

²⁶Per l'interpretazione del genere come pratica e discorso delle gerarchie sociali nella cultura greca antica, vd. B. Holmes, *Gender: Antiquity and Its Legacy*, Oxford 2012.

²⁷Per una sintesi dell'evoluzione storica dei rapporti di genere nel mondo romano a causa di o in risposta a cambiamenti legislativi, vd. E. Cantarella, *Women and Patriarchy in Roman Law*, in P.J. du Plessis, Cl. Ando, K. Tuori (curr.), *The Oxford handbook of Roman Law and Society*, Oxford 2016, 419ss.

²⁸La violenza doveva essere elemento qualificativo essenziale dell'atto criminoso. Vd. Ulp. 56 ad ed., Dig. 47.9.3.5: [...] *rapi autem sine vi non potest*. A tal punto che anche un consenso ottenuto successivamente non avrebbe escluso la punibilità dell'atto a partire da Costantino. Vd. Cost., Cod. Th. 9.24.1 pr.: *nihil ei secundum ius vetus prosit puellae responsio, sed ipsa puella potius societate criminis obligetur*.

²⁹Brescia, *La donna violata*, cit. 39-58.

³⁰Perché corrisponde all'idea diffusa nella cultura romana della debolezza femminile, identificata dai giuristi classici nelle espressioni *infirmitas sexus* e *levitas animi*. Questa debolezza deriverebbe da una scarsa resistenza della donna alle passioni erotiche, per cui « gli antichi autori si dimostrano più di una volta scettici sulla circostanza che una donna possa aver subito un'iniziativa sessuale altrui senza averla provocata » (vd. Rizzelli, *In has servandae*, cit. 173-174). L'idea è ancora valida in Sen. Rhet., *Contr.* 2.1.24.

³¹L. Solidoro Maruotti, *La rilevanza giuridica del silenzio in diritto romano*, in *Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze* 8-9 (2005) 23ss.

³²Cfr. Ps.-Q., *Dmin* 247.

declamatoria: essa va sempre intesa *in utramque partem*, alla luce di interessi contrastanti. Vorrei pertanto focalizzare l'attenzione su questa dinamica antagonistica, che fa emergere, a mio avviso, un'idea concreta del consenso sessuale forzato in materia di *raptus*.

Il tema della *Dmin 270* è il seguente³³:

Qui causa mortis fuerit, capite puniatur. Ex duabus geminis adulescens alteram rapuit. Ea se suspendit. Pater alteram eduxit ad magistratus et praecepit illi ut mortem raptoris optaret. Adulescens putavit eam esse quam rapuerat. Duci eum iussit magistratus. Postea compertum est quid accidisset. Accusatur pater quod causa mortis fuerit.

Chi ha causato la morte di qualcuno sia punito con la pena capitale. Un giovane stuprò una di due gemelle; questa si impiccò. Il padre portò l'altra dai magistrati e le ordinò di chiedere la morte dello stupratore. Il giovane pensò che fosse quella che aveva stuprato. Il magistrato ordinò che fosse mandato al supplizio. In seguito si scoprì quanto era accaduto. Il padre viene accusato di aver causato la morte. (trad. Pasetti *et al.*, 117)

Un giovane uomo violenta una ragazza che si toglie la vita. Il *pater* della *rapta* presenta in tribunale la sorella gemella della figlia defunta, e le ordina di scegliere la morte del *raptor* in base alla legge (fittizia) sul *raptus*: *Rapta raptoris aut mortem aut (indotatas) nuptias optet*³⁴. Incapace di riconoscere l'identità della giovane intervenuta in giudizio, il *raptor* viene condannato a morte. Dopo la sua esecuzione, l'inganno viene scoperto, e il *pater* è accusato di omicidio. La declamazione che oppone la famiglia del *raptor* al *pater*, mette in scena un processo per omicidio che ha per causa un caso di violenza sessuale contro una nubenda. Il caso opera sulla legge fittizia sull'omicidio, evidenziata nell'*argumentum* della declamazione (*Qui causa mortis fuerit, capite puniatur*), e presuppone quella fittizia sul *raptus*, la cui *ratio* sta nella struttura potestativa della famiglia romana: consentendo alla *rapta* di decidere se condannare a morte il *raptor* o sposarlo, la legge conferisce alla vittima un potere discrezionale di determinare se il *raptor* muore o vive³⁵. Le corrispondenze lessicali di questa legge fittizia con il frammento di Marciano, per quanto riguarda la prassi — se non regolamentata, almeno tollerata —³⁶ di un accordo con la vittima e il padre di lei, che avrebbe dato al *raptor* la possibilità di sottrarsi alla pena di morte³⁷, suggeriscono che tale legge fittizia non era concettualmente estranea alla legge *de vi* che avrebbe operato nelle corti giudiziarie romane a partire dal III secolo d.C., se non prima — ammettendo, con Mancini, che i richiami all'applicazione della

³³Il testo è tratto da D.R. Shackleton-Bailey (ed.), *[Quintilian] The Lesser Declamations*, vol. I, Cambridge/MA/London 2006. La traduzione è di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano (curr.), *Le declamazioni minori attribuite a Quintiliano I (244–292)*, Bologna 2019.

³⁴Cfr. Ps.-Q., *Dmin 270.18: Lege comprehensum est ut rapta raptoris mortem vel nuptias optet*. Su questa legge, vd. innanzitutto S.F. Bonner, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool 1949, 89-91.

³⁵L. Caldwell, *Roman Girlhood and the Fashioning of Femininity*, Cambridge 2015, 74 solleva il punto dell'agire femminile (« female agency ») affermando che « the Romans were willing to experiment with taking a positive attitude toward female agency and independent decision making », ma non approfondisce il concetto. Una riflessione su come la declamazione gestisce, attraverso la *lex raptarum*, la frizione tra poteri e diritti per cogliere un mutamento nella percezione dell'autorità paterna, è condotta da Gr. Brescia, *Rapta raptoris aut mortem optet aut nuptias. Rischi ed equivoci della seduzione nella declamazione latina*, in C. Schneider, R. Poignault (curr.), *Fabrique de la déclamation antique. Controverses et suasoires*, Lyon 2016, 323ss.

³⁶E secondo Mancini, *Pro tam magna sui confidentia*, cit. 153-154 « negata, nella sostanza, da Marciano ».

³⁷Cfr. Ps.-Q., *Dmin 247.12–15 per la remissio iniuriae*; Cost., Cod. Th. 9.24.1 pr. per l'abrogazione di quello *ius vetus* che era caratterizzato da una pena di morte, che poteva essere evitata se la *rapta* acconsentiva al matrimonio con l'accordo dei parenti. Vd. L. Desanti, *Costantino, il ratto e il matrimonio riparatore*, in *S.D.H.I.* 52 (1986) 195ss, e 206 n. 48 per altre declamazioni che testimoniano la stessa pratica.

pena di morte al *raptor*, ricavabili dalle fonti declamatorie già del I secolo³⁸, possano condurci a pensare a una forma di repressione *extra ordinem* del *crimen vis medesimo*³⁹.

La struttura enunciativa del discorso è significativa per capire la dinamica del contraddittorio giudiziario e il contenuto dell'agire performativo in termini di genere. Nel *sermo* (270.1-5), il Maestro dà istruzioni su come organizzare il discorso. Poi il Maestro (o lo studente), che incarna il *pater* (l'imputato), offre in prima persona la sua versione del fatto criminoso. Attraverso lo stesso meccanismo discorsivo, cioè l'etopea (ἠθοποιία)⁴⁰, lo studente assume a turno il ruolo del *raptor*, della sorella gemella e della parte avversa. Si giunge così ad una vera e propria inversione dei ruoli dentro al racconto: il *pater* sperimenta l'*iniuria* derivante dal *raptus* di sua figlia⁴¹ ragionando dalla prospettiva di tutti gli agenti coinvolti nella vicenda; e al livello extradiegetico⁴², lo studente si allena a pensare diversamente i concetti fissi su come un futuro cittadino e potenziale *pater familias* doveva percepirsi e agire in relazione agli altri⁴³.

La declamazione è impostata sullo *status finitionis*: il nodo della controversia sta nello stabilire cosa sia una *causa mortis*⁴⁴, per determinare se la condotta illecita dell'imputato (= il fatto di sostituire la *rapta* con la sorella gemella e di ordinarle di scegliere la morte del *raptor*) debba essere punito come tale, e quindi se, secondo Lanfranchi, all'elemento obiettivo *causa* si debba riallacciare l'elemento soggettivo *animus/voluntas nocendi*⁴⁵. Il fatto di identificare la morte del *raptor* come omicidio volontario è molto complesso sul piano del diritto, ma non su quello del pathos, secondo il

³⁸Sen. Rhet., *Contr.* 1.5, 3.5, 7.8.

³⁹Vd. Mancini, *Pro tam magna sui confidentia*, 155. È probabile che la prassi giudiziaria, riflessa nelle *controversiae* scolastiche (soprattutto in quelle sul *raptus*), sia stata coinvolta nello sviluppo di quei segmenti del diritto vigente che erano di particolare interesse per la gestione pubblica dell'etica sessuale dell'élite, considerando che nella mentalità concreta dei Romani, la sfera sostanziale di quello che chiamiamo 'diritto penale' trovava la sua piena espressione nei *iudicia publica*. In questa prospettiva, si può ammettere che l'innovazione di Marciano fosse la consolidazione, sul piano tecnico-formale del diritto, di una pratica giudiziaria di cui si trovano tracce già nelle *controversiae* dei retori. Detto questo, non mi pare che vi siano elementi, nello stato attuale delle fonti, per seguire la lettura di J.E. Lendon, *That Tyrant, Persuasion: How Rhetoric Shaped the Roman World*, New Jersey 2022, 120-121 (calibrata dalla nt. 10), per il quale « out there in the real world, we guess, the *raptarum lex* had pushed through the doors of the schools of rhetoric and walked down to the courts — and judges were accepting it in actual cases » [l'enfasi è mia]. Cosa implicherebbe per il funzionamento dei tribunali, per l'autorità dei giudici e per la 'scienza' dei giuristi l'applicazione di una legge fittizia, utilizzata nelle scuole di retorica a scopi educativi, in casi di *raptus* reali? I riferimenti alla *remissio iniuriae* e alla pena capitale nelle fonti giuridiche classiche e tardo-antiche sono indubbiamente indicativi delle pratiche socio-giuridiche dominanti e delle rappresentazioni ideologiche, che il potere politico voleva progettare, ma non sono sufficienti per dedurre dalle stesse fonti frammentarie, prive di contesto e sospettate di interpolazioni che la *lex raptarum* potesse essere applicabile in casi di *raptus* reali. A proposito della deduzione come strumento storiografico, E. Metzger, *Litigation in Roman Law*, Oxford 2005, 4 avverte in modo salutare che si tratta di uno strumento inaffidabile, che il più delle volte ci porta a cercare *ex hypothesi* il procedimento che può aver lasciato l'«impronta» che vediamo nel testo.

⁴⁰Per la figura dell'etopea, vd. Cic., *De orat.* 3.204; Quint., *Inst.* 9.2.58 con H. Lausberg, *Handbook of Literary Rhetoric. A Foundation for Literary Study* [tradotto dal tedesco *Handbuch der literarischen Rhetorik* (1960) da D.F. Orton e R.D. Anderson], Leiden/Boston/Köln 1998, §820–826 e §1131–1132. Vd. anche G. Ventrella, *L'etopea nella definizione degli antichi retori*, in E. Amato, J. Schamp (curr.), *Ἐθοποιία: la représentation de caractères entre fiction scolaire et réalité vivante à l'époque impériale et tardive*, Salerno 2005, 179ss; K. de Temmerman, *Ancient Rhetoric as a Hermeneutical Tool for the Analysis of Characterization in Narrative Literature*, in *Rhetorica* 28/1 (2010) 23ss; G. Moretti, A. Bonandini (curr.), *Persona ficta: la personificazione allegorica nella cultura antica fra letteratura, retorica e iconografia*, Trento 2012; M. Lentano, *L'etopea perfetta. I declamatori e il prestito della voce*, in *I Quaderni del Ramo d'Oro* 6 (2013/2014) 66ss.

⁴¹Ps.-Q., *Dmin* 270.22.

⁴²Sui livelli di enunciazione nelle declamazioni, vd. D. van Mal-Maeder, *La fiction des déclamations*, Leiden 2007, 41-42.

⁴³Cfr. R.A. Kaster, *Controlling Reason. Declamation in Rhetorical Education at Rome*, in Y. Lee Too (cur.), *Education in Greek and Roman Antiquity*, Leiden/Boston/Köln 2001, 317ss.

⁴⁴Ps.-Q., *Dmin* 270.3: *Finiamus ergo necesse est quid sit causa mortis. Tota enim lis et omne discrimen controversiae in hoc positum est.*

⁴⁵F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*, Milano 1938, 475.

Maestro⁴⁶. Perché, se è normalmente prevedibile che un *pater* voglia la morte del *raptor*, o meglio, se è moralmente accettabile che un *pater* cerchi di vendicare il *raptus* della figlia mettendo a morte il *raptor*⁴⁷, resta tecnicamente arduo dimostrare la volontà lesiva di questo *pater* o di dare un fondamento giuridico alla sua difesa. Perciò, il discorso deve essere accuratamente costruito intorno alle spinose questioni giuridiche⁴⁸ e riprodurre la *divisio* seguente⁴⁹: la definizione restrittiva⁵⁰ delle parte avversa ('è *causa mortis* chiunque abbia causato la morte di un essere umano')⁵¹ deve essere confutata da una contro-definizione estesa ('è *causa mortis* qualunque cosa immediata abbia provocato la morte di un essere umano')⁵²; ma poiché è indiscutibile che l'atto del *pater* ha causato la morte del *raptor* nello svolgersi logico delle cose⁵³ — il che implica una conoscenza tacita del fatto che la condotta del *pater* è fondamentalmente dolosa —, l'imputato deve dimostrare che un'accusa di omicidio è infondata nel caso di una persona morta in esecuzione di una legge⁵⁴; si porrà allora la questione se il *raptor* sia morto in queste condizioni⁵⁵; infine, si potrà argomentare dall'equità e fare appello alle emozioni⁵⁶.

Nella misura in cui la declamazione problematizza il pericolo derivante dalla condotta illecita del *pater*, il problema si riduce alla questione se il *pater* debba essere punito per l'atto di creare un pericolo di morte che porti al danno concretamente avvenuto, come se avesse provocato il danno di sua iniziativa⁵⁷; e in altre parole, se debba considerarsi causa (o no) ogni singolo antecedente dell'evento-morte, senza il quale il risultato non si sarebbe verificato allo stesso modo senza l'atto criminale. Nel caso di cui si occupa lo Pseudo-Quintiliano, si potrebbe affermare che la condotta illecita del *pater* è stata la causa necessaria della morte del *raptor*, perché se il *pater* non avesse portato la figlia superstite davanti al tribunale, il *raptor* sarebbe vivo e il *raptus* resterebbe impunito⁵⁸. Si può obiettare (e come vedremo, si obietterà) che anche altri eventuali concause (= il *raptus*, l'*optio* della figlia superstite) hanno svolto lo stesso ruolo, essendo singolarmente necessari, e quindi equivalenti, per il verificarsi dell'evento-morte. Arriviamo così all'« assurda » conseguenza che la morte può essere attribuita all'autore solo se tali cause « di secondo grado » sono assenti⁵⁹. Però,

⁴⁶Ps.-Q., *Dmin* 270.1–2: *Facilis et in promptu ratio est huic seni quod pertinet ad adfectum [paenitentiae], quod pertinet ad aequitatem. Nisi tamen etiam iure defenditur, verendum erit ne illum flentes iudices [2] damnent. Diligenter ergo pugnare circa legem debemus.*

⁴⁷Cfr. Marc. 14 inst., Dig. 48.8.1.4 per la possibilità sotto Adriano di uccidere impunemente chi imponeva uno *stuprum per vim*.

⁴⁸NB la metafora corporea *ossa et nervos controversiae* in Ps.-Q., *Dmin* 270.2.

⁴⁹Cfr. Quint., *Inst.* 7.3.32-33.

⁵⁰E secondo D. Nörr, *Causa mortis. Auf den Spuren einer Redewendung*, München 1986, 42 « letterale » (wörtliche).

⁵¹Ps.-Q., *Dmin* 270.3: *Nam si ad finitionem partis adversae accedimus, ut causa mortis sit qui attulerit causam alicui moriendi, per quem factum sit ut aliquis moreretur, nullo modo defendere nos possumus.*

⁵²Ps.-Q., *Dmin* 270.4: *Nos ergo causam id esse mortis dicemus quod nullis extra accidentibus causis mortem homini adferat, quod solum mortem homini attulerit.*

⁵³Ps.-Q., *Dmin* 270.3: *Neque enim dubitabitur quin per hunc factum sit ut ille moreretur.*

⁵⁴Ps.-Q., *Dmin* 270.5: *Subiungemus quaestionem an possit quisquam accusari quod causa mortis fuerit in eo qui iure sit occisus.*

⁵⁵Ps.-Q., *Dmin* 270.5: *Sequitur quaestio an hic iure sit occisus.* Pasetti in Pasetti et al., *Le declamazioni*, cit. 364-365 ad loc. identifica uno *status qualitatis*.

⁵⁶Ps.-Q., *Dmin* 270.5: *Post haec licebit nobis dicere illa quae sola dicuntur.*

⁵⁷Cfr. Ulp. 9 disp., Dig. 9.2.49 pr. per un ragionamento analogo.

⁵⁸Nörr, *Causa*, cit. 44 collega la nozione di *condicio sine qua non* alle antiche teorie di causalità con riferimento a Crisippo e Cicerone, osservando tra l'altro una certa confusione di termini che non va approfondita. Se consideriamo con S. Bobzien, *Chrysippus' Theory of Causes*, in K. Ierodiakonou (cur.), *Topics in Stoic Philosophy*, Oxford 1999, 196ss che Crisippo non ha sviluppato una tassonomia completa delle cause né ha disposto di un insieme di termini tecnici per le classi di cause che si escludono a vicenda, gli sforzi per far coincidere la terminologia ciceroniana (che è già una parafrasi e ricostruzione, dal greco al latino, di quella stoica) con quella declamatoria non sono viabili finché trascurano l'idea che, come i filosofi, i declamatori facciano distinzioni concettuali (non classificazioni generali) per chiarire o spiegare particolari caratteristiche di determinate cause in determinati contesti.

⁵⁹Così Nörr, *Causa*, cit. 44 per il quale la *causa sine qua non* (o *causa adiuvens*), di cui parlano i filosofi, corrisponde nella *Dmin* 270 alla *causa extra accidens*.

quanto sia assurda questa (possibile) linea di difesa è, retoricamente parlando, discutibile, nella misura in cui vi siano sufficienti ragioni per imputare al *pater* il reato di omicidio volontario, anche se può essere allo stesso tempo argomentativamente contestato ad altre persone. Lo Pseudo-Quintiliano sembra consapevole di questa possibilità e in più, del fatto che non consentirebbe alcuna distinzione in base alla maggiore o minore efficacia delle cause contingenti. Da qui, la sua focalizzazione sulle concause, con l'obiettivo generale di costruire una linea di difesa per il *pater* senza mettere sullo stesso piano il risultato dannoso e la causa stessa.

Analizziamone più da vicino l'argomentazione (270.6-9):

'Qui causa mortis fuerit, capite puniatur.' Satis ostendit ipsa poena eum demum teneri hac lege qui idem commiserit quod si occidisset. Neque enim gravius quicquam adversus eum qui sua manu interfecerit constituere potuit legum lator quam adversus eum qui causam praestitisset. Ergo [et] similitudine poenae etiam crimen par exigere [7] debetis. Hoc quo pertinet? Ne existimetis veram illam esse finitionem qua pars diversa complectitur, ut per quemcumque steterit uti homo occidatur, is continuo causa mortis fuisse videatur. Alioqui ista ratione et ille qui nocentem accusavit causa mortis fuit, et ille qui testimonium in reum dixit, etiamsi verum id fuit, causa tamen mortis haberi potest, et ille qui adulteros marito prodidit [causa mortis haberi potest] et ille qui sceleratum produxit in [8] publicum. Cur igitur hi accusari ista lege non possunt? Quoniam non per ipsos tantum stetit, quoniam iure perierunt [9] ii quibus mors allata est. Sed hanc partem reservemus. Interim videamus quid sit causa mortis. Nos id dicimus causam esse mortis quod homini mortem attulerit solum, quod nullis extra accidentibus causis noxium fuerit, quo homo periturus fuerit etiamsi nil ipse fecisset.

« Chi ha causato la morte di qualcuno sia punito con la pena capitale ». La pena stessa mostra con chiarezza che questa legge riguarda soltanto chi ha commesso l'equivalente di un omicidio. Il legislatore, infatti, non avrebbe potuto stabilire una pena più grave per chi ha ucciso di sua mano che per chi ha causato indirettamente una morte. Per analogia con la pena, dunque, dovete aspettarvi anche un crimine di pari entità. A che scopo questo? Perché non riteniate valida la definizione abbracciata dalla parte avversa, secondo cui sarebbe senz'altro considerato causa di morte colui da cui è dipesa l'uccisione di un uomo. Altrimenti, secondo questo principio, anche l'accusatore di un colpevole sarebbe causa della sua morte, e anche chi rende testimonianza, benché veritiera, contro un imputato può in ogni caso essere considerato causa della sua morte, e anche chi denuncia degli adulteri al marito può essere considerato causa della sua morte, e anche chi trascina in pubblico un criminale. Perché, insomma, costoro non possono essere accusati in base a questa legge? Perché non dipende soltanto da loro, perché quelli a cui viene data la morte muoiono secondo la legge. Ma lasciamo per dopo questa parte. Per ora vediamo cosa sia la causa della morte. Noi diciamo che la causa della morte è ciò che, da solo, ha provocato la morte di una persona, ciò che è stato letale senza alcun intervento di cause esterne, ciò per cui una persona sarebbe morta anche senza aver fatto niente. (trad. Pasetti *et al.*, 119)

Nella legge fittizia sull'omicidio si fissa un generale principio di causalità, secondo il quale nessuno deve essere punito se l'evento-morte non è conseguenza della sua condotta⁶⁰. Tuttavia, la legge nulla dice espressamente circa l'eventuale concorso di concause (preesistenti o simultanee, dipendenti o indipendenti della condotta del presunto colpevole) per la determinazione dell'evento-morte. Da qui, la confutazione della definizione della parte avversa (= la *causa mortis* è il 'chi'

⁶⁰Diversamente Nörr, *Causa*, cit. 37 sostiene che la *Dmin* 270 presuppone chiaramente una seconda norma sull'« omicidio diretto » (direkte Tötung), e che se « si osa » (wagt) trarre la conclusione opposta per il significato di *occidere*, se ne potrebbe dedurre che le declamazioni non utilizzavano l'equiparazione comune tra *occidere* e *causam mortis praebere*, che è passata anche nella terminologia del diritto penale. Tuttavia, l'equiparazione di cui parla Nörr, non sembra funzionale in assoluto per le declamazioni (cfr. Ps.-Q., *Dmin* 289, 292; Calp., *Exc.* 16) e nemmeno per i giuristi (cfr., ad es., Ulp. 18 ad ed., Dig. 9.2.11.1, Ulp. 2 disp., Dig. 12.4.5.4).

procura la morte) sotto la forma di un *sylllogismus ratiocinativus*⁶¹. La questione sottostante è: se il *pater* debba essere punito come omicida, dato che la *lex* fittizia prevede la stessa pena e per colui che ha direttamente commesso un omicidio (*qui sua manu interfecerit*) e per colui che lo ha agevolato (*qui causam praestitisset*). Per dedurre che dovrebbe essere punito in applicazione di questa legge soltanto colui che avesse ucciso il *raptor* in modo diretto (e non, come vuole la parte avversa, chiunque abbia causato seppur indirettamente la morte del *raptor*), e dunque, che i giudici non devono imputare l'evento-morte e a colui che ha direttamente causato la morte del *raptor* e a colui che ha reso possibile la punizione facilitando il processo del *raptus*, il *pater* problematizza implicitamente due definizioni di omicidio: una definizione stretta, secondo la quale uccidere sarebbe infliggere la morte in modo immediato, violento, e per così dire, con le proprie mani (*sua manu interfecerit*) e una definizione più larga, secondo la quale uccidere sarebbe causare la morte in qualunque modo⁶². Secondo il ragionamento del *pater*, il suo atto non è comparabile con l'omicidio in termini di gravità o meglio, di lesività rispetto al bene giuridico offeso (l'integrità fisica, la vita), perché lui ha 'semplicemente' dato causa alla *causa mortis*; da qui, gli esempi di altre concause (chi accusa un colpevole, chi rende una testimonianza veritiera, chi denuncia al marito un adulterio). Il ragionamento del *pater* si riassume in una *sententia* (270.6-7: *Ergo [et] similitudine poenae etiam crimen par exigere debetis*), che pone l'accento sull'adeguatezza e la proporzionalità della pena in funzione alla rilevanza eziologica della sua stessa condotta rispetto alla causazione del reato, per evidenziare la necessaria simmetria tra la sua eventuale responsabilità e la pena da applicare. Si espone così un'interpretazione del nesso di causalità che porta a ritenere la distinzione, al livello dell'argomentazione, tra dare causa diretta alla morte e dare causa a una concausa che non entra nel processo eziologico da cui è derivato l'evento-morte⁶³, e allo stesso tempo si cerca di costruire un nesso causale stretto⁶⁴, applicando il quale si tende 'giuridicamente' ad escludere la responsabilità dell'agente.

Le espressioni *causa mortis esse/sua manu interficere/occidere* ('dare causa diretta alla morte') e *causam (mortis) praestare* ('dare causa alla causa della morte') mettono a fuoco il divario tra un rapporto che, dato il risultato finale, identifica l'agente con l'atto causale volontario che lo ha generato e un rapporto che coinvolge altri atti che potrebbero risultare eziologicamente indipendenti dal risultato finale⁶⁵. In altre parole, lo Pseudo-Quintiliano approfondisce i limiti del fatto punibile. Il retore distingue tra un comportamento commissivo diretto, evidenziato da un gesto diretto, violento e corporeo (*sua manu interficere*), che concretizza un nesso di causalità oggettiva tra condotta e evento, e un comportamento commissivo indiretto (*causam praestare*), indirizzato sulla base del quale stabilire se sia opportuno, per il diritto, imputare l'omicidio al *pater* prendendo in considerazione fattori causali che potrebbero sfuggire alla sfera di controllo dello stesso *pater* (ad es.,

⁶¹Quintiliano (*Inst.* 7.3.11, 7.8.1 con Lausberg, *Handbook*, cit. §221) definisce il *sylllogismus ratiocinativus* come *infirmior finitio*. Sulla funzione del sillogismo, vd. Quint. *Inst.* 7.8.6-7.

⁶²Cfr. Iulian. 86 dig., Dig. 9.2.51 pr. per un ragionamento analogo.

⁶³L'interpretazione più diffusa del nesso di causalità, sostenuta dalla giurisprudenza romana, non accetta questa distinzione. Vd. Ulp. 8 ad l. Iul. et Pap., Dig. 48.8.15. F. Botta, *Osservazioni in tema di criteri di imputazione soggettiva dell'omicidium in diritto romano classico*, in *Diritto@storia* XII (2014) 5ss (<https://www.dirittoestoria.it/12/tradizione-romana/Botta-Imputazione-soggettiva-omicidio-diritto-romano.htm>) ha dimostrato che la *lex Cornelia di sicariis et veneficis* concepiva come reato unitario la condotta compiutamente lesiva e quella di messa in pericolo, e puniva con la stessa pena l'autore e il complice di un omicidio. Ciò, però, non esclude né contraddice la possibilità che nella prassi giudiziaria, gli oratori-avvocati potevano negoziare (senza travolgere) i limiti del dettato della legge per promuovere diverse definizioni del rapporto della complicità nel reato di danno.

⁶⁴Così Nörr, *Causa*, cit. 43 per il quale l'obiettivo di limitare la responsabilità causale generale è evidente.

⁶⁵Nörr, *Causa*, cit. 43 osserva che la declamazione si basa su due fattispecie di omicidio, l'*occidere* e il *causa mortis esse*, che viene equiparato nel testo della declamazione al *causam mortis praestare* (p. 36), per ipotizzare che una vicinanza con la formulazione di Celso in *D.* 9.2.7.6 (Ulp. 18 ad ed.) non sarebbe improbabile (p. 45). Tuttavia, vanno valutate sulla base del così ipotizzato rapporto di sinonimia tra *occidere*, *causa mortis esse*, *causam mortis praestare* le fattispecie descritte, ad esempio, in Ulp. 18 ad ed., Dig. 9.2.7.6; Ulp. 18 ad ed., Dig. 9.2.9 pr.; Ulp. 9 disp., Dig. 9.2.49 pr.; PS 5.23.1-3.

l'*optio*, intesa come concausa sufficiente alla produzione dell'evento-morte perché concettualmente dipendente dalla morte del *raptor*). Sotto il primo profilo, il problema riguarda la dimostrazione, al livello delle prove materiali, che l'evento-morte sia stato causato proprio dallo specifico atto dell'agente; sotto il secondo profilo, il nesso causale è ricostruito in relazione a concause alle quali, nella specie, il *pater* avrebbe volontariamente contribuito. La sua condotta illecita sarebbe all'origine di una successione di fattori causali del tutto prevedibili, che conducono alla morte del *raptor*⁶⁶; ma deve tuttavia tenersi conto che a tale evento il *pater* avrebbe dato causa sollecitando l'esercizio dell'*optio*, previsto dalla *lex raptarum*, da parte di una persona diversa dalla *rapta* defunta, quale la sorella gemella di quest'ultima. Per escludere la sua responsabilità, a tali fattori (la sostituzione della *rapta* con la sorella gemella, l'esercizio dell'*optio*), in assenza dei quali l'evento-morte del *raptor* non si sarebbe potuto verificare, si contrappone un tentativo argomentativo di dissociazione dell'atto del *pater*, che evidenzia come tali fattori non siano eziologicamente riconoscibili nella produzione dell'evento-morte del *raptor*. Posto così, il problema di fondo, proposto da Lanfranchi, e cioè, se il principio di causalità possa essere messo in relazione con la volontà del *pater*, riguarda, come vedremo subito, l'efficacia eziologica che si può riconoscere all'*optio*.

La linea di ragionamento sopra esposta anticipa due argomenti — la rilevanza 'giuridica' della causa diretta (270.10-14) e la liceità della morte del *raptor* (270.15-21) —, che il *pater* tralascia per il momento (270.9: *Sed hanc partem reservemus: praeteritio*) per stabilire la propria definizione: è *causa mortis* ciò (*id*) che cagiona di per sé (*solum*) la morte di un essere umano, ingiustamente (*noxium*), senza l'intervento di concause (*extra accidentibus causis*), e senza che la persona stessa (*ipse*) abbia posto in essere un atto idoneo a meritargli la morte. Se questa definizione risultasse prevalente nel giudizio, il padre non sarebbe ritenuto responsabile della morte del *raptor*⁶⁷. Ma resta da capire se la condotta del *pater* rientra in questa definizione (270.10-14):

Id quod dicimus tale est? Intuendae sunt res ipsae quae in crimen deducuntur. Produxi filiam ad magistratum: quid hoc ad inferendam per se pertinet mortem? Praecepit ut mortem optaret. Detrahe quod ille raptor est, detrahe quod [et] lex raptorem interfici iubet, detrahe quod filia mortem raptoris optavit: ipsum quod ego feci mortem homini adferre non potuit. Non possum ergo videri causa [11] mortis homini fuisse. Quid feci? Quod innoxium erat si nihil ille fecisset. Fingite enim haec accidere potuisse: produxi filiam, optare mortem iussi; ignoret sane quae sit ad magistratus educta. Si potest dicere: 'nihil tale admisi', nihil nocuerint ea quae ego feci. Quid ergo illi causa mortis [12] fuit? Quod rapuit, quod lex mortem constituit. Et hoc paene adversariorum confessione manifestum est: non agunt cum ea quae optavit. Neque ego sum tam durus ac demens ut pro salute mea filiam periculo meo opponam; sed uti mihi hoc argumento licet, quoniam et illa tuta est. Eadem enim quae dicuntur a me ab illa dicerentur: 'optavi mortem; num tamen hoc nocuisset si adversus alium fecissem?' [13] Quemlibet apprehendi ex turba circumstantium credite; huius mortem optavit: num occidetur? Non, ut opinor. Non ergo ipsa optio in causa mortis est, sed id propter quod optio valet. Tuta est hac defensione filia mea, [14] et (ut dixi) sententia quoque accusatorum segura. Quid mihi accedit supra haec? Unum adhuc patrocinium: non enim hoc tantum dico: 'si ille non rapuisset, causa mortis non fuisset', sed illud etiam: 'si filia mihi non paruisset, causa mortis non fuisset.'

Il fatto di cui parliamo ha queste caratteristiche? Bisogna esaminare proprio le azioni che vengono messe sotto accusa. Ho presentato mia figlia al magistrato: questo atto, di per sé, che attinenza ha con il fatto di provocare la morte? Le ho ordinato di scegliere la morte. Non considerare che quell'uomo è uno stupratore, non considerare che la legge ordina che

⁶⁶Nel senso che dato il contesto della violenza sessuale, l'evento-morte del *raptor* costituisce la realizzazione di un'ipotesi causalmente tipica rispetto a quello che si poteva ragionevolmente attendere in esecuzione della *lex raptarum*, che vuole il *raptor* sottoponibile alla pena di morte.

⁶⁷Cfr. Marc. 14 inst., Dig. 48.8.1.3 per il rescritto di Adriano secondo il quale chiunque avesse ucciso un uomo senza l'intenzione di farlo avrebbe potuto essere assolto.

lo stupratore sia ucciso, non considerare che è stata mia figlia a scegliere la morte dello stupratore: ciò che ho fatto io, di per sé, non avrebbe potuto determinare la morte di un uomo. Non posso dunque essere considerato causa della morte di un uomo. Che cosa ho fatto? Qualcosa che sarebbe stato inoffensivo, se lui non avesse fatto nulla. Immaginate, infatti, che la faccenda potesse andare così: ho presentato mia figlia, le ho ordinato di scegliere la morte; poniamo che quello non sappia quale figlia sia stata presentata ai magistrati. Se può dire: « Non ho commesso niente del genere », quel che ho fatto non gli potrà recare alcun danno. Quale è stata, allora, la causa della sua morte? Che lui ha commesso uno stupro, che la legge ha decretato la morte. E questo è chiaro, perché gli avversari quasi lo ammettono: non procedono contro la donna che ha compiuto la scelta. Quanto a me, non sono stato spietato e folle da esporre al pericolo mia figlia per salvarmi; ma mi è consentito ricorrere a questo argomento, poiché anche lei è al sicuro. Le stesse parole che sentite dire da me potrebbero essere dette da lei: « Ho scelto la morte; forse questa scelta avrebbe arrecato qualche danno, se l'avessi compiuta contro qualcun altro? ». Immaginate che si catturi uno qualunque nella folla circostante; lei ha scelto la sua morte: forse lo ucciderà? Credo di no. La causa della morte, dunque, non è la scelta in sé, ma ciò per cui la scelta è valida. Mia figlia è protetta da questa difesa, e — come ho già detto — è al sicuro anche secondo il parere degli accusatori. Che cosa c'è a mio carico, oltre a queste imputazioni? Fin qui basta un'unica difesa; non dico soltanto: « Se quello non avesse commesso uno stupro, non sarei stato causa della sua morte », ma anche « se mia figlia non mi avesse obbedito, non sarei stato causa della sua morte ». (trad. Pasetti *et al.*, 119 e 121)

Dopo aver approfondito le ragioni che escludono qualunque sua azione dal processo eziologico che ha condotto alla morte del *raptor*, il *pater* fa riferimento alle due diverse modalità di causazione finora contemplate: alla causazione diretta, in cui l'agente causa direttamente l'evento-morte⁶⁸, si contrappone la causazione indiretta, in cui una concausa (l'*optio*), dipendente da una terza persona (la figlia superstite), entra in gioco provocando da sola⁶⁹ lo stesso risultato finale. L'anafora di *detrahe* (270.10) pone l'accento sulle cause dirette: esiste un colpevole di *raptus*, una legge che prevede la sua punizione con la pena capitale, una *rapta* che ha scelto la sua morte. La distinzione che fa il *pater* tra agente (*quiscumque*) e cosa (*quid*) per determinare la *causa mortis* è decisamente importante perché, nel suo ragionamento, il *quid* sia inteso come azione/evento⁷⁰, e non come arma/oggetto⁷¹: proprio perché la natura verificabile del gesto mortifero (al livello delle prove materiali) non presuppone un contatto tra il corpo dell'aggressore e quello della vittima, ma un atto di persuasione, il concetto di responsabilità si attaglia ad un profilo etico da dibattere nel quadro del processo, il che rende ancora più arduo precisare l'efficacia eziologica dell'*optio*. La punibilità dell'atto del *pater* potrebbe dunque essere articolata non solo sul piano della causalità, ma anche sul piano della colpevolezza, poiché il *pater*, pur riconoscendo di aver voluto il processo per *raptus*, non può riconoscere logicamente di aver voluto l'effetto dello stesso (evento-morte); questo dipende dall'*optio* che può dirsi opera di una terza persona, alla cui autonoma volontà si imputa e sulla quale il *pater* non ha alcun controllo.

Il *pater* indica l'origine del problema, contemplando il suo atto sotto il duplice profilo dell'effettiva realizzazione dell'evento-morte e dei mezzi adoperati alla produzione di esso, con una potente ironia: se il *raptor* non avesse fatto nulla di male, l'atto del *pater* non gli avrebbe recato alcun danno (perché lo avrebbero riconosciuto innocente). L'ironia prosegue con maggiore enfasi attraverso una *fictio* (270.11: *Fingite*) e un'etopea del *raptor* (270.11: '*nihil tale admisi*'): supponendo, con il *pater*, che il *raptor* non abbia riconosciuto la ragazza che lo accusava — il che è 'di fatto' avvenuto —, è chiaro che egli poteva negare ciò di cui era accusato; se, invece, non lo ha fatto, è perché sapeva

⁶⁸Ps.-Q., *Dmin* 270.7: *ut per quemcumque steterit uti homo occidatur, is continuo causa mortis fuisse videatur.*

⁶⁹Ps.-Q., *Dmin* 270.9: *quod homini mortem attulerit solum.*

⁷⁰Ps.-Q., *Dmin* 270.12.

⁷¹Che presumeva il dolo ai sensi della *lex Cornelia de sicariis et veneficis*. Vd. Marc. 14 inst., Dig. 48.8.1 pr.. Cfr. Quint., *Inst.* 10.1.12 per la semantica di *sicarius*.

di essere colpevole. Da questa deduzione implicita deriva un elemento di prova: non è stato il *pater*, e nemmeno l'*optio*, a causare la morte del *raptor*, il che risulta quasi ovvio anche per la parte avversa che non ha agito contro la figlia superstite; è stato lo stesso *raptus* che ha attivato la legge (270.12: *Quod rapuit, quod lex mortem constituit*). La sfumatura secondo la quale il *raptor* fu direttamente responsabile della sua morte perché ha compiuto il *raptus*, spiega, secondo il *pater*, la logica dell'inganno: sostituendo la *rapta* con la sorella gemella, il *pater* non ha voluto esporre al pericolo la figlia per salvarsi (270.12: *ut pro salute mea filiam periculo meo opponam*), ma usare un argomento (270.12: *uti mihi hoc argumento licet*) — quello della violenza sessuale patita dalla *rapta* — per attivare la *lex raptarum*. Oltre ad essere una « precisazione metaretorica »⁷², l'espressione *uti hoc argumento* ci dà un accesso indiretto allo svolgimento della procedura: l'accertamento della responsabilità in materia di omicidio rispondeva, per i praticanti del diritto, a degli schemi di argomentazione sulla *causa mortis*, che erano 'topicamente' praticati nei tribunali dei primi due secoli dell'Impero⁷³. La sfumatura è sostenuta da un'etopea della sorella gemella (270.12-13: '*optavi mortem; num tamen hoc nocuisset si adversus alium fecissem?*'), che ripete la stessa idea per bocca del padre, ma in prima persona adottando la prospettiva di una *rapta*, che si fa portavoce della sua causa, assumendo nella sostanza la responsabilità dell'esercizio dell'*optio*: la *lex raptarum* non avrebbe avuto alcuna incidenza 'giuridica', se fosse esercitata contro qualcuno che non era responsabile di *raptus*. Non è dunque la scelta in sé (*ipsa optio*), quale diritto 'legale', ad aver dato causa diretta alla morte, e neanche la persona che enunciò l'*optio*, ma l'azione in virtù della quale essa è stata attivata (270.13: *id propter quod optio valet*).

L'idea che chiude la prima *quaestio* è che secondo il *pater*, la *causa mortis* deve essere diretta, purché la punibilità dell'aggressore sia legata ad un elemento di oggettiva lesività, e nel caso di specie non lo è, non solo perché il *raptor* ha compiuto il *raptus*, ma anche perché la sorella gemella ha obbedito a suo *pater* e ha esercitato l'*optio*⁷⁴. Il *pater* non può dunque essere ritenuto responsabile di omicidio, poiché, sempre secondo la sua tesi, concorrono due concause all'evento-morte: il *raptus* e l'*optio*. Questa linea di difesa — assai debole da un punto di vista strettamente giuridico (anche sotto il profilo della volontà che Lanfranchi deduce dal testo), giacché volendo l'*optio* per la *causa mortis*, il *pater* voleva allo stesso tempo anche tutti gli effetti che la concausa era capace di produrre — non significa che, per lo Pseudo-Quintiliano, il *pater* non dovrebbe essere tenuto responsabile di omicidio. L'argomentazione è organizzata in modo da invitare ad una riflessione sulla effettiva estensione del nesso di causalità fondativo della responsabilità, il che è un elemento significativo se teniamo conto dell'assenza di un criterio unificatore della *causa mortis* nella riflessione giurisprudenziale romana. La domanda fondamentale che si pone qui è, dunque, la seguente: nel caso in cui non esiste un rapporto di causalità fisica, come si deve determinare l'imputabilità dell'evento-morte a questa o quella concausa ai fini di stabilire i limiti della responsabilità di coloro i quali pongano in essere quelle concause?

Il padre passa alla seconda *quaestio*, e cioè, se si può accusare una persona di aver dato causa diretta alla morte di un'altra, nel caso in cui quest'ultima sia stata uccisa in esecuzione di una legge. L'idea è che il principio della *causa mortis* non è rilevante ai fini del caso presente, poiché il *raptor* è morto in esecuzione della *lex raptarum*⁷⁵. L'argomentazione sopra esposta sarebbe efficace, secondo il *pater*, se il *raptor* fosse morto per errore (*errore*), e non secondo la legge (*non iure*); ora, però, gli avversari devono per forza (*necesse est*) convenire che non possa dare causa diretta alla morte di un colpevole chi appartiene alle categorie succitate: accusatore, testimone, giudice,

⁷²Così Pasetti *et al.*, *Le declamazioni*, cit. 366 *ad loc.*.

⁷³Cfr. Quint., *Inst.* 7.3.32; Ps.-Q., *Dmin* 289.3, 292.1-2. Cfr. Nörr, *Causa*, cit. 43, per il quale si ha l'impressione che le definizioni della *causa mortis*, discusse in questa declamazione, siano state, per così dire, standardizzate.

⁷⁴Cfr. Ulp. I.S. de sponsal., Dig. 23.1.12 per la figlia che doveva reputarsi consenziente in quanto non si ribellava alla scelta paterna.

⁷⁵Cfr. M. Winterbottom, *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin/Boston/New York 1984, 366: « it is claimed that a 'legal' death is not covered by the present law (15), and that this was such a death (16-21) ».

denunciante⁷⁶. È interessante notare come il *pater* e la figlia superstite rientrano in queste categorie di ‘non responsabili’, a seconda del modo in cui si organizza la procedura penale fittizia: se il *pater* fu denunciante e accusatore nel processo per *raptus* (che precede il processo attuale sull’omicidio), la *rapta* fu testimone e, grazie al potere conferitale dalla legge tramite l’*optio*, anche giudice implicito⁷⁷. La questione se il *raptor* sia morto secondo la legge⁷⁸ ci introduce nell’ambito dell’*iniuria* personalmente subita dalla *rapta*⁷⁹ attraverso un’altra *fictio*: supponiamo, con il *pater*, che il *raptor* sia ancora vivo e che si debba decidere se ucciderlo⁸⁰. Prima di iniziare ad argomentare dall’equità e sostenere quanto sia giusto uccidere colui che ha fatto l’*iniuria* (270.17: *qui intulerit iniuriam*) nei confronti di colei che è morta patendola (270.17: *cum perierit illa quae accepit*), il *pater* continua a parlare del diritto stesso (*de iure ipso*) per rafforzare la legittimità dell’*optio* nel processo eziologico che ha condotto alla morte del *raptor*. In questo contesto emerge, in modo sempre più pronunciato, il problema del consenso sessuale forzato (270.17-21):

Lege comprehensum est [18] ut rapta raptoris mortem vel nuptias optet. Ut opinor, una causa legis huius fuit ut de rapto secundo voluntatem raptae constitueretur. Alioqui multa accidere possunt propter quae rapta non optet. Fingamus vitiatam esse eam quae loqui non possit: num impune iniuriam fecerit quoniam miserae fecit? Nutum nempe eius aut vultum aut aliquod signum animi intueri oportet. ‘At id non est optio, nec satis verba legis explebuntur.’ Occideretur tamen [19] raptor si id velle raptam intellexeremus. Fingamus valetudinem consecutam raptae, ut educi ad magistratus non posset. Deerit aliquid legi, vindicari tamen eam tanto magis oportet quod credibile erit etiam ipsam valetudinem ex [20] iniuria natam. Quod si non utique (ut ex his manifestum est) vocem raptae exigi oportet sed solam voluntatem, videamus iam an quae rapta est mori raptorem voluerit. Plusne vobis videretur, iudices, si apud magistratum locuta esset quam quod ad magistratum venire non ausa est, quod oculos suos ostendere circumstantibus, ostendere luci non [21] potuit, ipsa sua manu vitam misera finivit?

Il dettato della legge contempla che la donna stuprata scelga la morte dello stupratore o le nozze. A mio parere, l’unica ragione di questa legge era che si disponesse dello stupratore secondo la volontà della donna stuprata. In altri casi possono intervenire diversi motivi per cui la donna non compie una scelta. Immaginiamo che sia stata violata una che non può parlare: forse lo stupratore avrà inflitto un torto impunemente, per averlo inflitto a una sventurata? Certo occorrerebbe osservare un suo cenno, un suo sguardo o qualche altro segno delle sue intenzioni. « Ma questa non è una scelta, né sarà rispettata a sufficienza la lettera della legge ». Lo stupratore verrebbe comunque ucciso, se riuscissimo a comprendere che questo è il volere della vittima. Immaginiamo che la donna sia stata colta da un’infermità per cui non può essere condotta dinanzi ai magistrati. La legge non sarà del tutto soddisfatta, ma sarà tanto più opportuno vendicare la donna in quanto si potrà credere che proprio l’infermità ha avuto origine dall’offesa patita. Se dunque non è necessario pretendere in ogni caso le parole della vittima, com’è evidente da questi esempi, ma solo la sua volontà, vediamo ora se la donna che è stata stuprata avrebbe voluto che lo stupratore morisse. Se avesse parlato dinanzi al magistrato, giudici, avreste considerato questa azione più rilevante del fatto di non aver osato presentarsi al magistrato, di non essere riuscita a mostrare i suoi occhi agli astanti, a mostrarli alla luce, di aver posto fine alla vita, da sventurata, con le sue stesse mani? (trad. Pasetti *et al.*, 121)

⁷⁶Cfr. Ps.-Q., *Dmin* 270.15 con §7. Cfr. Quint., *Inst.* 7.3.33.

⁷⁷Sulla ‘trasformazione’ della *rapta* in un giudice implicito, vd. anche N. Papakonstantinou, *Praeudiciorum vis: Legal Precedent and Analogical Reasoning in Roman Rhetorical Education under the Early Empire*, in *Rheinisches Museum für Philologie* 166 (in corso di stampa). Diversamente Brescia, *La donna violata*, cit. 53 attribuisce alla *rapta* defunta una « volontà di denuncia ».

⁷⁸Ps.-Q., *Dmin* 270.16: *an iure raptor sit occisus*.

⁷⁹Cfr. Ps.-Q., *Dmin* 270.22: *iniuria sua*.

⁸⁰Ps.-Q., *Dmin* 270.16: *an occidi raptorem oporteat*.

Il *pater* comincia con una parafrasi del dettato della legge e ne dà la propria interpretazione: l'unica causa (diretta) di questa legge è di ottenere la scelta della *rapta* (*optio*) secondo la sua volontà (270.18: *una causa legis huius fuit ut de raptore secundum voluntatem raptae constitueretur*). Ovviamente, questa affermazione (270.18: *Ut opinor*) è in contraddizione con l'inganno che lo stesso *pater* ha ordinato e che la figlia superstite ha messo in atto. La sua funzione è, però, di spostare l'attenzione su cosa si intende con l'espressione *voluntas raptae*, piuttosto che sull'identità della *rapta*. Comincia così una discussione basata sullo *status scripti et voluntatis*, e cioè del rapporto tra testo e spirito della legge⁸¹. Sottintendendo che la *lex* fittizia è sufficientemente astratta per quanto riguarda le modalità di enunciazione dell'*optio*, in considerazione del fatto che la *rapta* defunta non può esercitare la scelta, il *pater* riflette sui motivi per cui una *rapta* può non compiere la sua scelta (270.18: *Alioqui multa accidere possunt propter quae rapta non optet*). Si considera allora, tramite una *fictio*, il caso di una *rapta* muta (270.18: *Fingamus vitiatam esse eam quae loqui non possit*), con l'argomento che la sua incapacità di esprimere verbalmente la propria volontà nell'*optio* — incapacità dovuta ad una disabilità di linguaggio, ma non di intendere e di volere —, non dovrebbe lasciare impunito il *raptor*. Ai fini di soddisfare la legge, qui occorrerebbe, secondo il *pater*, osservare un cenno della *rapta*, un suo sguardo o qualche altro segno delle sue intenzioni (270.18: *Nutum nempe eius aut vultum aut aliquod signum animi intueri oporteret*), per vedere esercitata l'*optio*. L'esempio portato dal *pater* enfatizza un elemento tacito di consenso della *rapta* alla pena di morte. Tramite un'etopea, la parte avversa contesta questo elemento: la deduzione fatta da un'espressione facciale o qualche altro segno non verbale non è una scelta ai sensi della *lex raptarum*, la cui lettera non sarà rispettata a sufficienza (270.18-19: *At id non est optio, nec satis verba legis explebuntur*).

Eppure, replica il padre, il *raptor* sarebbe comunque assoggettato alla pena di morte alla condizione che si ricostruisca correttamente l'intenzione espressa in modo non verbale della *rapta*. Il sillogismo del *pater* opera sul presupposto che in questo caso, la *rapta* tacente è una *rapta* che non acconsente al matrimonio forzato, il che implica che non avrebbe acconsentito neanche al suo *raptus*; da qui l'idea implicita del consenso sessuale forzato, che appare come una risposta dedotta dal silenzio della *rapta* muta — una donna che non si può reputare consenziente —, e cioè, come una modalità di espressione che va necessariamente valutata *in utramque partem*, poiché non c'è una categoria giuridica formale e neanche una definizione declamatoria da cui ricavarlo; è l'oratore-avvocato che deve fare l'inferenza. Di conseguenza, se è vero che, in questo caso (e in tutti i casi che coinvolgono una *rapta alieni iuris*), il processo per *raptus* non può essere introdotto che da un atto maschile (l'accusa del *pater*), esso non può procedere né concludersi senza il necessario esercizio dell'*optio*, che è un atto femminile. In questo modo, viene messo in luce quanto il *raptus* illumini le dinamiche dei rapporti interni e esterni alla famiglia, e quelli interni al processo (in particolare, la capacità processuale riconosciuta alla *rapta*), che disegnano un momento della storia della repressione dei rapporti sessuali violenti, dal punto di vista femminile⁸². Quello che sembra voler stabilire il *pater* con questo primo esempio fittizio è la relativa rilevanza 'giuridica' del silenzio della *rapta* muta⁸³, che appare indistinguibile da una manifestazione esterna di volontà, poiché la *lex raptarum* non fa una distinzione esplicita, in termini di rilievo 'giuridico', tra un silenzio inteso come consenso/dissenso e un silenzio inteso come indice di volontà.

Da questo primo esempio, il *pater* procede, tramite un'altra *fictio*, a un secondo, quello della *rapta* che non ha potuto presentarsi davanti al tribunale a causa di una infermità discendente dal

⁸¹Così J. Dingel, *Scholastica materia. Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte*, Berlin/New York 1988, 95 n. 232 seguito da Pasetti *et al.*, *Le declamazioni*, cit. 365.

⁸²Ciò è radicalmente importante per meglio intendere la storia del cliché della donna tenuta al silenzio, di quello della *rapta* che non abbia avvertito la necessità di resistere fino in fondo (cfr. Cost., Cod. Th. 9.24.1.2), o anche di quello della donna violentata che abbia gradito l'aggressione; cliché che tendono diacronicamente ad attenuare, se non ad escludere, la responsabilità morale o giuridica dell'aggressore.

⁸³Cfr. Paul. 56 ad ed., Dig. 50.17.142.

raptus (270.19: *Fingamus valetudinem consecutam raptae, ut educi ad magistratus non posset*): anche questo esempio è analogo al caso della *rapta* defunta. Qui la legge non può essere soddisfatta secondo il *pater*, ma è molto più opportuno vendicare la *rapta* considerando che l'infermità ha avuto origine dall'offesa patita (270.19-20: *Deerit aliquid legi, vindicari tamen eam tanto magis oportet quod credibile erit etiam ipsam valetudinem ex iniuria natam*). L'elemento del consenso sessuale forzato emerge limpido al livello dell'argomentazione tramite l'affermazione esplicita dell'idea della reazione psicosomatica alla violenza sessuale subita; idea di un'importanza cruciale per la qualificazione del *raptus* come reato sessuale violento. Il topos della patologia derivante dal *raptus* o dall'*iniuria* subita *propter raptum* problematizza l'opposizione della *rapta* al suo *raptus*, anche tacita, attraverso spiegazioni fisiologiche della sua incapacità momentanea di esercitare l'*optio* e pertanto di partecipare utilmente nel processo⁸⁴. L'esempio conferma per analogia che, nel caso di specie, non è possibile, sempre secondo il *pater*, fraintendere l'intenzione della *rapta* defunta: il suo suicidio, oltre ad essere un silenzio amplificato (come quello descritto nel primo esempio portato dal *pater*), fornisce la prova più solida della sua opposizione al *raptus* e alla scelta di un eventuale matrimonio: la *rapta* defunta avrebbe voluto che il suo *raptor* morisse, poiché ha preferito togliersi la vita che presentarsi davanti al tribunale: l'apostrofe del *pater* ai giudici *Plusne vobis videretur, iudices, si apud magistratum locuta esset quam quod ad magistratum venire non ausa est* [...] (270.20) amplifica appunto la relativa rilevanza 'giuridica' di quel silenzio. Se si ammette dunque che la *lex raptarum* non richiede necessariamente che la *rapta* formuli la sua scelta con viva voce, ma solo che sia correttamente interpretata la sua volontà (270.20: *Quod si non utique [...] vocem raptae exigi oportet sed solam voluntatem*)⁸⁵, sarebbe sufficiente — anche se non facile, da un punto di vista probatorio — dimostrare con gesti la mancanza di consenso al *raptus* e al matrimonio forzato. In definitiva, il consenso sessuale forzato si presenta nella declamazione, inoltre e in più, come un'inferenza, ricavata dall'oratore-avvocato, di fronte ad una possibilità di parola o di un'impossibilità di parola; inferenza che oscilla argomentativamente e 'topicamente' tra una ineffabilità, che presuppone un impedimento intrinseco alla vittima, e una incomunicabilità, che richiede che il lettore (antico o moderno) usi gli strumenti interpretativi giusti per decodificare correttamente il silenzio della *rapta*.

Il percorso logico-argomentativo che il *pater* ha seguito per dimostrare perché l'*optio* abbia dato causa diretta alla morte del *raptor*, non dovrebbe indurre a pensare che i Romani equipararono indifferentemente il tacere al parlare in casi di *raptus*, ma che, data l'assenza di una qualificazione del silenzio nell'ambito dei reati sessuali violenti come manifestazione o indice di una specifica volontà, la deduzione (da esso) di un elemento di consenso sessuale forzato poteva essere dotata o meno di efficacia 'giuridica' a seconda dell'interpretazione fatta nel contraddittorio giudiziario. Anche se la discussione nella *Dmin* 270 non propone perfetti e consolidati principi di diritto per l'interpretazione di quel silenzio, è innegabile che questo ultimo svolga una funzione logico-argomentativa fondamentale per la valutazione del consenso sessuale forzato, il quale emerge, nel caso di specie, non solo come una configurazione anomala o incompleta del processo volitivo, ma soprattutto, come elemento determinante della qualificazione 'giuridica' del *raptus* come reato sessuale violento, di modo che si rende 'giuridicamente' rilevante il 'coinvolgimento psicologico' femminile nel rapporto sessuale violento, e cioè, che la vittima è stata costretta fisicamente e psichicamente a subire l'atto sessuale.

Fino a qui, il *pater* ha ragionato in grandi linee come segue: la legge prevede l'*optio* (premessa maggiore); la *rapta* ha scelto la morte del *raptor* (premessa minore); il *raptor* è stato ucciso in

⁸⁴Cfr. Ps.-Q., *Dmin* 247.12-18 per lo stesso topos che compare implicitamente come patologia relativa alla perdita di parola e per la sua ambiguità: il silenzio della *rapta* è qui interpretato come consenso, contestato dalla parte avversa, al matrimonio.

⁸⁵In Pasetti *et al.*, *Le declamazioni*, cit. 362 si presume diversamente che « benché lo *scriptum* prescriva una scelta espressa dalla viva voce della *rapta*, la sua *voluntas* è di disporre dello stupratore secondo le intenzioni della vittima; togliendosi la vita, quest'ultima avrebbe dimostrato la sua volontà di condannarlo ». Ma la formulazione della legge non rende mai esplicito il requisito della *vox* (vd., ad es., Ps.-Q., *Dmin* 270.18); anzi, è proprio questa ambiguità che dà luogo alle discussioni declamatorie e a un'interpretazione estensiva della legge, a mio avviso.

esecuzione della legge (conclusione). Il problema è che questo ragionamento opera su una falsificazione processuale⁸⁶: la persona che ha fatto la scelta, non è quella che è morta in seguito all'*iniuria* provocata dal *raptus*, ma la sorella gemella, che ha accettato di intervenire *loco raptae*, dopo che il *pater* l'abbia consapevolmente e volontariamente presentata davanti al tribunale. Il fatto che il *pater* ha falsificato le prove (= la testimonianza della figlia superstite) è stato accuratamente 'velato' fino a questo punto della declamazione. È il comportamento della parte avversa che lo conduce ad ammettere l'inganno (270.22-24):

Iam fortiter dico: quid interest quo modo perierit? Cur ergo, si hoc modo poterat occidi, falso alteram filiam eduxi? <Si> dicerem: 'luctus confuderat', si dicerem: 'dolor suadebat', ignosceretis tamen; nunc mihi necessarium consilium praesens iniuria dedit. Duas filias habueram, rapta erat altera, perierat. Munienda domus fuit, et voce potissimum alterius virginis soror vindicanda, ne quis dubitaret quid factura esset <in> iniuria sua. [23] Partis quidem adversae impudentiam mirari satis non possum. Causam mortis esse existimant eum propter quem <quis> perierit, cum eum cui causa mortis fuerit occidi oportere constet, et raptorem perisse indignantur, cum certum sit filiam meam propter raptorem perisse. [Hoc isti causam mortis vocant.] Cur ergo occisum vindicari oportet quem certum esset, si viveret, occidi oportere? [24] Et haec omnia quae pro causa mea dixi, quibus collegi me non esse obligatum huic legi, non temporis causa nec praesentis periculi fingere me vel ex eo manifestum est, quod raptorem aliter occidi: nam si id esset causa mortis quod isti videri volunt, hac lege me ulcisci potuissem.

Ecco, lo affermo con forza: che importanza ha come sia morto? Perché quindi, se lo si poteva condannare a morte in questo modo, io ho presentato con l'inganno l'altra figlia? <Se> dicessi: « Il lutto mi aveva confuso », se dicessi: « Il dolore mi spingeva a farlo », voi, però, mi perdonereste; ebbene, il consiglio che mi occorreva me lo ha dato l'ingiustizia di questa situazione. Avevo due figlie, una era stata stuprata, era morta. La mia casa doveva essere difesa, e soprattutto una delle due sorelle doveva essere vendicata dalle parole dell'altra, perché nessuno potesse dubitare di cosa lei avrebbe fatto a causa dell'oltraggio patito. Non mi stupirò mai abbastanza dell'impudenza della parte avversa. Ritengono che la causa della morte sia l'uomo per iniziativa del quale lo stupratore è morto, quando è chiaro che l'uomo di cui è stata provocata la morte doveva essere ucciso; si indignano inoltre che uno stupratore sia morto, quando è appurato che mia figlia è morta a causa dello stupratore. Dicono che questa circostanza è stata la causa della sua morte. Perché allora occorre vendicare l'uccisione di uno che, questo è certo, se fosse ancora vivo, dovrebbe essere ucciso? E che io non abbia architettato per l'occasione o per il pericolo in cui mi trovo tutti questi argomenti che ho detto in mia difesa, con cui ho dimostrato di non essere vincolato da questa legge, è evidente da questo: ho ucciso lo stupratore in un modo diverso. Se infatti la causa della morte fosse quel che costoro vogliono far credere, io avrei potuto ottenere la riparazione del torto in base a questa legge. (trad. Pasetti *et al.*, 121 e 123)

La *confessio* chiude l'*argumentatio* con un discorso, legato all'*aequitas*, sull'ingiustizia della situazione causata dal *raptus* presso il *pater* (*praesens iniuria*). Dopo aver dimostrato che il *raptor* meritava di morire, egli afferma che il modo in cui il *raptor* è morto è nella sostanza irrilevante. Poi risponde all'obiezione della parte avversa 'se il suicidio della vittima è valso come un'*optio*, perché architettare l'inganno con la sorella gemella'⁸⁷? L'affermazione finale — se la definizione di *causa mortis* proposta della parte avversa fosse valida, il *pater* avrebbe potuto utilizzare la legge fittizia sull'omicidio contro il *raptor*, per vendicare il suicidio della *rapta*, il che implica che nel caso contrario, egli non è soggetto alla legge (270.24: *nam si id esset causa mortis quod isti videri volunt*,

⁸⁶Cfr. Marc. 14 inst., Dig. 48.10.1 pr.. Diversamente Brescia, *La donna violata*, cit. 54 non individua una falsificazione nell'azione del *pater* di presentare la figlia superstite davanti ai giudici. L'*optio* da questa esercitata sarebbe, per l'autrice, espressione diretta della volontà paterna in forza dell'esercizio della *patria potestas*.

⁸⁷Così Winterbottom, *The Minor Declamations*, cit. 369 ad loc..

hac lege me ulcisci potuissem) — crea confusione nella misura in cui può essere interpretata come ammissione di colpa. Considerando che il *pater* ha cercato di dimostrare finora di non aver dato causa diretta alla morte del *raptor* (e, quindi, di essere ingiustamente accusato di omicidio volontario), si pone la domanda di come risolvere la contraddizione che discende dal perché orchestrare un inganno capace di generare un'accusa di omicidio e al tempo stesso ammettere, in questa fase del processo, di aver ucciso il *raptor* in un modo diverso (270.24: *quod raptorem aliter occidi*), dando così fondamento alla definizione della parte avversa ('è *causa mortis* chi abbia causato seppur indirettamente la morte')⁸⁸, se era possibile attivare la legge fittizia sull'omicidio. La risposta può essere dedotta da un epilogo caricato di pathos (270.28-29):

Nunc miser filiam quo modo perdidit? Ante omnia nec virginem nec nuptam. Qualis ego infelix vultus caesos alioqui laceratosque ac laqueo tumentes pater vidi! Qui me motus, qui intus aestus agitant! Quae fuit verecundia [29] illa quae ultionem expectare non potuit! Horret animus recordari, refugiunt cogitationes. Misera quid passa est! Nec sane in causa raptus amor fuit, non propositum matrimonii, non cupiditas nuptiarum. Nihil horum cogitavit qui nescit quam rapuisset.

E invece in che modo ho perduto, disgraziato, mia figlia? Prima di tutto, non era né vergine né sposata. Povero me, in che stato io, suo padre, ho dovuto vedere il suo volto, peraltro, ferito e straziato, e gonfio per il cappio! Quali emozioni, quali turbamenti mi sconvolgono nel profondo! Che ritegno era quello che non poteva attendere la vendetta! L'animo inorridisce nel ricordare, i pensieri si rifugiano lontano. Sventurata, che cosa ha patito! Di certo lo stupro non fu provocato dall'amore, dal proposito di sposarsi, dal desiderio delle nozze. Non ebbe nessuno di questi pensieri, lui che non sapeva chi aveva stuprato. (trad. Pasetti *et al.*, 123 e 125)

Il *pater* ricostruisce mentalmente la scena del *raptus* portando davanti ai suoi occhi lo spettacolo di una *rapta* violentemente traumatizzata. La finalità puramente sessuale (*libidinis causa*) del *raptus* gioca un ruolo chiave nella comprensione dell'impatto della violenza sessuale sulla qualificazione del *raptus*: senza il pretesto del matrimonio, l'atto sessuale non può che essere giudicato come violento, in quanto compiuto contro una persona non consenziente. Il linguaggio eufemistico (*amor* per dire metonimicamente il rapporto sessuale)⁸⁹ e la litote (270.29: *Nec sane in causa raptus amor fuit, non propositum matrimonii, non cupiditas nuptiarum*) amplificano l'idea secondo la quale in questo la violenza sessuale non è finalizzata al matrimonio e non può essere utilizzata, al livello dell'argomentazione, come condizione 'attenuante' (per giustificare un eventuale matrimonio)⁹⁰: colui che non poteva riconoscere la giovane che ha violentato, era spinto unicamente dalla violenza. Si può dedurre in questo modo che l'inganno del *pater* ha permesso di smascherare la vera natura del *raptus* (quale reato sessuale violento), per distruggere ogni possibilità di interpretazione dell'atto sessuale violento (e del consenso sessuale forzato) come connesso al matrimonio (e alla volontà libera). A differenza di altre declamazioni che problematizzano il *raptus* come strategia matrimoniale (*matrimonii causa*)⁹¹, la *Dmin 270* concepisce l'illecito esplicitamente e esclusivamente come atto violento con chiara finalità sessuale, rafforzando così implicitamente la valenza 'giuridica' del consenso sessuale forzato e, per estensione, la distinzione concettuale tra il consenso al matrimonio forzato e il consenso sessuale forzato; differenza che è resa manifesta, al livello delle categorie di

⁸⁸Cfr. Winterbottom, *The Minor Declamations*, cit. 369 ad loc.: « the legality of the killing of the rapist under the *causa mortis* law is not absolute, but dependent on the accuser's definition being correct, which the speaker does not concede ».

⁸⁹Per l'uso eufemistico di *amor* e *patior*, vd. J.N. Adams, *The Latin Sexual Vocabulary*, Baltimore/Maryland 1982, 188-190.

⁹⁰Cfr. Pasetti *et al.*, *Le declamazioni*, cit. 368 ad loc.

⁹¹Vd., ad es., Ps.-Q., *Dmin 259*.

diritto, nella legge *De raptu* di Costantino, che distingue il consenso forzato al *raptus* (sottostante a *invitam rapere*) dal consenso al matrimonio *post raptum (responsio)*⁹².

4. - In quel che precede, ho provato ad articolare un discorso tecnico, piuttosto che puramente ideologico⁹³, su un fenomeno che nella storia delle mentalità è di difficile decifrazione, per mostrare che la *Dmin 270* presenta un caso decisamente singolare, perché indirizzato a problematizzare la violenza in materia di reati sessuali violenti sotto il profilo del consenso sessuale forzato, che fino a quel momento sembrerebbe aver ricevuto alcuna concettualizzazione giuridica. Più specificamente, ho cercato di ripensare un'affermazione centrale della critica moderna sul *raptus* declamatorio, laddove si afferma che l'incapacità della *rapta* di parlare (come nella declamazione in esame) tradirebbe una « debole (o del tutto assente) opposizione » al rapporto sessuale, e quindi una « partecipazione volontaria » ad esso⁹⁴.

È vero che le declamazioni si basano sul topos della perdita della parola come risultato della violenza sessuale per interpretare per lo più i rapporti di forza familiari sotto forma di presupposti moralizzanti. Ma se la nostra analisi è guidata dallo schema concettuale della *vis*, ed è quindi profondamente radicata nelle categorie con cui pensavano i reati sessuali violenti gli stessi Romani, la mancata opposizione ad un atto sessuale violento va interpretata diversamente da quanto sopra affermato per due motivi: in primo luogo, perché nella struttura giuridica dei reati sessuali violenti, come era concepita dai giuristi classici, non ci può essere alcun consenso al *raptus* in ogni caso; in secondo luogo, perché nella logica declamatoria, che si è sopra ripercorsa, il silenzio della *rapta* non ha mai un significato univoco, essendo sottoposto alle regole dell'argomentazione *in utramque partem*⁹⁵.

Con questo non si vuol dire che le *raptae* fossero o tradizionalmente passive o radicalmente indipendenti dall'autorità maschile nel decidere la loro vita *post raptum*, né che le declamazioni vadano lette o come perpetuazione di stereotipi patriarcali o come sostegno all'emancipazione femminile: in una certa misura, e a seconda dei nostri strumenti interpretativi, hanno fatto entrambe le cose. Ma soprattutto, questi testi sono importanti, a mio avviso, per la ricostruzione della storia del consenso sessuale forzato nell'esperienza giuridica romana, (i) perché aprono la strada per rintracciare una pratica specifica del fenomeno — quella retorica e giudiziaria — mettendo in evidenza la consapevolezza della problematica sottesa ai profili giuridici del silenzio; e (ii) perché mettono in discussione, in una prospettiva performativa, le attitudini culturali dominanti sulla violenza sessuale, attraverso una rappresentazione dei ruoli di genere che approfondiva quale ragionamento morale fosse più giusto seguire a seconda del caso preso in esame.

Sotto questo profilo, l'analisi del *raptus*, del consenso sessuale forzato e della conseguente *iniuria*, nell'ambito delle scuole di retorica, non riguardava solamente o anche banalmente la 'vittimizzazione passiva della donna', cosa che promuoveva la legittimità del modello familiare tradizionale; ma consisteva piuttosto, a mio avviso, nell'impegno critico ai modelli di condotta accettati e alla loro possibile degenerazione, attraverso il ripensamento dei problemi legali che avrebbero potuto presumibilmente sorgere nei casi simili — e potenzialmente reali — di *raptus*.

Abstract

⁹²Desanti, *Costantino*, cit. 210 concepisce la *responsio* « con ogni probabilità » come « consenso alle nozze col rapitore ».

⁹³Cfr. Langlands, *Sexual morality*, cit. 264 con riferimento a *pudicitia*.

⁹⁴Gr. Brescia, *Ambiguous Silence: stuprum and pudicitia in Latin Declamation*, in E. Amato, Fr. Citti, B. Huelsenbeck (curr.), *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, Berlin/Boston/New York 2015, 75ss, e sul punto, 76.

⁹⁵Cfr. Langlands, *Sexual morality*, cit. 279-280: « One of the recurrent themes of the declamations is the impossibility of ever adequately saying 'no' to someone else's sexual advances without implicating oneself. One must neither speak, nor remain silent, nor ignore the proposition, nor resist, nor kill one's attacker – all these responses draw criticism ».

Nel presente lavoro mi propongo di concentrarmi sulle declamazioni forensi di scuola come fonti retoriche esemplari in tema di violenza sessuale e di ‘violenza di genere’ al volgere del I secolo d.C.. Prendendo in esame la *Dmin 270 Rapta ex duabus geminis* dello Pseudo-Quintiliano — un discorso giudiziario fittizio che arricchisce in modo radicalmente innovativo la concezione romana del consenso forzato in materia di reati sessuali —, utilizzo il concetto del genere come strumento analitico, che consente di ricostruire il *raptus* come crimine violento nell’immaginario dei retori.

This paper focuses on school forensic declamations that are construed as exemplary rhetorical sources on the subject of sexual violence and ‘gender violence’ at the turn of the first century CE. By examining Pseudo-Quintilian’s *Dmin 270 Rapta ex duabus geminis* — a fictitious forensic speech that enriches in a radically innovative manner the Roman conception of forced consent in the context of sexual crimes —, I use the concept of gender as an analytical tool, which allows to reconstruct *raptus* as a violent crime in the rhetoricians’ imaginary.